## giunta regionale

Decrees	227		OA DICEMBE	2000
LIECULTAN	411	1.714.1	11/1111111111111111111111111111111111	2008
DECKETO IV.			02 DICEMBRE	<u> </u>

OGGETTO: L.R.n. 22/02. DGR n. 84/07 e n. 2631/07: interpretazioni e chiarimenti area prima infanzia.

## IL DIRIGENTE REGIONALE

## DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI

- **Atteso** che la Legge Regionale n. 22/02 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali" disciplina i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione, all'esercizio e all'accreditamento delle strutture sociali a gestione pubblica o privata;
- **Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 84 del 16.01.07, con la quale sono stati approvati i requisiti, gli standard, gli indicatori di attività e di risultato, gli oneri per l'accreditamento, la tempistica di applicazione per le strutture sociosanitarie e sociali;
- **Vista** la DGR n. 2631 del 07.08.07 che ha istituito la Commissione tecnico consultiva ambito sociosanitario e sociale, nella quale viene stabilito che laddove si tratti di interpretazioni e chiarimenti su istanze specifiche, si provvede con decreto del Dirigente della Direzione Regionale per i servizi Sociali:
- Preso atto che la Commissione tecnico consultiva, nella seduta del 6 ottobre 2008, ha affrontato il quesito in merito ad un chiarimento relativamente allo standard AU- 3.8, definito per tutte le tipologie dei servizi alla prima infanzia, si chiarisce che "il rapporto di almeno 3 vasi ogni 15 bambini" va riferito ai bimbi sopra i 2 anni, essendo quella la media dell'età in cui si prevede di raggiungere l'autonomia del controllo sfinterico;
- **Preso atto** che la medesima Commissione tecnico consultiva, nella seduta del 6 ottobre 2008, chiarisce che il requisito AU-3.9 "il locale igienico deve consentire all'operatore di eseguire le operazioni di cambio e pulizia del bambino e il contemporaneo controllo degli altri bambini" qualora non sia soddisfatto dal punto di vista strutturale, dovranno essere presenti in turno un numero di operatori tali da consentire l'assenza momentanea legata ad eventuali cambi;
- Visto l'art. 28 della L.R. 10 gennaio 1997, n. 1 che, nei procedimenti amministrativi già disciplinati dalla vigente legislazione regionale, intende sostituito alla Giunta Regionale e al Presidente della Giunta il dirigente responsabile della direzione competente, ai fini dell'adozione del provvedimento finale nell'esercizio dei compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria;
- Vista la L.R. n. 22/02;

## **DECRETA**

- 1. di recepire l'interpretazione del requisito AU-3.8 definito per tutte le tipologie dei servizi alla prima infanzia, per cui "il rapporto di almeno 3 vasi ogni 15 bambini" va riferito ai bimbi sopra i 2 anni;
- 2. di chiarire l'interpretazione del requisito AU-3.9 "il locale igienico deve consentire all'operatore di eseguire le operazioni di cambio e pulizia del bambino e il contemporaneo controllo degli altri bambini" stabilendo che laddove non sia possibile la rispondenza di tale standard, sarà possibile ovviare con la presenza in turno di un numero di operatori tali da consentire l'assenza momentanea per eventuali cambi;
- 3. di disporre l'invio del presente Decreto alle Conferenze dei Sindaci, alle Aziende ULSS del Veneto, e all'Agenzia Regionale Socio Sanitaria (ARSS) per quanto di competenza;

DOTT. MICHELE MAGLIO